

COMUNE DI CASTELLARO

PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3****OGGETTO:****DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CATITTI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. GALATA' Giuseppe - Vice Sindaco	Sì
3. MARITANO Andrea - Consigliere	Sì
4. SECONDO Gian Marco - Assessore	Sì
5. NATTA Claudio - Assessore	Sì
6. RICOLFI ALESSIO - Assessore	Sì
7. SPERANZA MILENA - Consigliere	Sì
8. DONZELLA PAOLO - Consigliere	Sì
9. ZURZOLO ANNA MARIA - Consigliere	Sì
10. ANFOSSI Gianfranco - Consigliere	Giust.
11. VOLPE MARCO - Consigliere	Sì
12. MILETO Raffaele - Consigliere	Giust.
13. CATROPPIA Manuele - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CHIAROLANZA Dr. Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CATITTI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra sinteticamente la pratica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli immobili;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 29, comma 16-*quinquies*, del DL. 29/12/2011 n.216 convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per approvare i bilanci comunali di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del L.Lgs. 446/1997, possono modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- Aliquota base 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4%: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,2%: aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CHIARITO che l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applicano solo a un'unica unità immobiliare nella quale il proprietario e il nucleo familiare anagraficamente risiedono e abitualmente dimorano, pertanto i coniugi conviventi che posseggono due case e dichiarano residenze separate potranno applicare l'aliquota agevolata e la detrazione alla sola abitazione in cui hanno la dimora abituale, specificando che tale circostanza dovrà essere obbligatoriamente comunicata mediante dichiarazione Imu secondo le modalità previste dalla normativa vigente, così come le relative pertinenze qualora quelle già comunicate ai fini Ici eccedano la misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato mediante mod. F24 secondo le modalità e disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;

TENUTO CONTO:

- dell'avvenuta istituzione dell'IMU con il citato art. 13 DL n.201/11 e conseguente abrogazione dell'ICI a decorrere dal 2012 e della conseguente necessità di approvare aliquote, detrazioni ed agevolazioni;
- delle riduzioni legali stimate del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012;
- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle entrate comunali, tributarie e non tributarie;
- che il gettito derivante dall'applicazione delle proprie entrate tributarie e non tributarie deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

RITNEUTO:

- di adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- di elevare l'aliquota base per tutti gli immobili tranne per quelli di seguito agevolati;
- di mantenere ferma l'aliquota base e la detrazione prevista per legge a favore dell'abitazione principale;
- di mantenere ferma l'aliquota base prevista per legge a favore dei fabbricati strumentali agricoli;
- di estendere l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale a favore di anziani e disabili ricoverati in istituto di ricovero o sanitari, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal combinato disposto dell'art.13, comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11 e dell'art. 3, comma 56, della L n.662/66, dovendosi precisare che l'estensione dell'agevolazione si intende concessa per equiparare al trattamento previsto per l'abitazione principale una situazione analoga alla stessa, nei limiti concessi dalla legge;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia di IMU meglio specificate nella parte dispositiva che segue;

DATO ATTO inoltre che:

- il gettito IMU stimato, corrisponde a quanto previsto nel bilancio di previsione del Comune per l'anno in oggetto;
- la previsione di gettito relative all'IMU, è stata elaborata sulla base dei dati a propria disposizione che si è potuto acquisire;
- la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini ICI nel 2010 e delle informazioni risultanti al 31/12/2011 dalla banca dati ICI contenuta nel gestionale in dotazione al Servizio Finanziario Tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI E N. 2 ASTENUTI (Volpe e Catroppa) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

- Aliquota base 0,85%;
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
- Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,2%;
- Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come specificato in premessa;
- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, , come specificato in premessa;

3) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, e tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione o nel relativo Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia;

5) DI PRENDERE ATTO che il responsabile del procedimento in materia è la Rag. Stefania Mileto Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CATITTI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to : CHIAROLANZA Dr. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza da oggi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Castellaro , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castellaro , li _____

Il Segretario Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000)
- Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA Dr. Domenico